



COMUNE DI MEDICINA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

Medicina, 15/01/2003

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

ART. 1 (Occupazioni di spazi ed aree pubbliche)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Medicina si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc...

ART. 2 (Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 26 a seguito di comunicazione scritta alla Polizia Municipale da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 26, se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 26.

ART. 3 (Occupazione d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza, in caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 28 del presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dagli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 4 **(Domanda di occupazione)**

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, adottato in applicazione della Legge 241/1990.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

ART. 5 **(Pronuncia sulla domanda)**

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale in base ai servizi afferenti a ciascun Settore:

Ufficio Polizia Amministrativa:

- occupazioni inerenti il commercio fisso ed ambulante, fiere, festeggiamenti, distributori di carburante e di tabacchi;

Ufficio Tecnico:

- occupazioni con passi carrabili, allacciamenti in genere, interventi permanenti su suolo pubblico ed interventi per l'esercizio dell'attività edilizia.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa e il nome del Responsabile del

procedimento nonchè le altre notizie in conformità a quanto previsto dal regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 6

(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)

Il Responsabile del procedimento, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonchè le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sottoriportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di 29 anni;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20 per cento le occupazioni che

di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

ART. 8
(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

ART. 9
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 10
(Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi sullo stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

ART. 11
(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 12
(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi e pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

L'Ufficio Tecnico detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ART. 13
(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 14
(Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall'art. 26, lett. d) del presente regolamento.

ART. 15
(Occupazioni con tende e tendoni)

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione edilizia, contestualmente l'Ufficio Tecnico comunale rilascia la concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

ART. 16
(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 17
(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

Le concessioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4/6/1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 18
(Obblighi del concessionario)

Le concessione per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 19
(Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 20
(Revoca della concessione)

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

ART. 21
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 22

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

ART. 23

(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua, per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 4 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del dieci per cento.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto indipendentemente dal rilascio della concessione.

ART. 24

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua gradazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

fino a 8 ore
oltre le 8 ore e fino a 12 ore
oltre le 12 ore e fino a 24 ore
fino a 14 giorni
oltre i 14 giorni

MISURE DI RIFERIMENTO

riduzione del 30%
riduzione del 10%
tariffa giornaliera intera
tariffa intera
tariffa ridotta del 30%

ART. 25

(Esonero)

- a) La tassa non si applica sui passi carrabili;
- b) Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico.

ART. 26
(Esenzioni dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata inferiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

ART. 27
(Non applicazione della tassa)

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al Demanio dello Stato.

ART. 28
(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato *entro il 31 di marzo*.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 29
(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 30
(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di

rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche.

ART. 31
(Norme finali)

Per l'applicazione della tassa di cui al CAPO II resta valida la previgente classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche stabilita con deliberazione consiliare n. 11 del 29/1/1994 controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. in data 21/2/1994 n. 4795.

Viene abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera cons. n. 93 del 6/7/1962 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ART. 32
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA PRIMA **(centro storico capoluogo)**

Via Battisti dall'inizio ai nn. 51 e 76, Via Canedi, Via Cavallotti, Via Corridoni, Piazza Cuppini, Piazza Costa, Via Cuscini, Via X Settembre, Via Fava n. 146, Via Fornasini, Piazza Garibaldi, Via Gramsci n.1 e 2, Via Landi dal n.1 al n. 5 e dal n. 2 al n. 12, Via Libertà, Via N. Luminasi, Via Matteotti dal n.1 al n. 165 e dal n.2 al n. 188, Via Mazzini, Via Melega, Viale Oberdan, Via Osservanza, Via Pace n. 1, 2, 4, Via Piave n. 91, Via Pillio, Via Rinascita dal n. 2 al 14, Via Saffi, Via S. Carlo n. 396 e n. 410, Via San Paolo dall'inizio al n. 15, Piazza Sauro, Via XVI Aprile dall'inizio al n. 13, Via Simoni, Via Venturoli, Villa Gennari.

CATEGORIA SECONDA **(area urbana capoluogo)**

Via Albergati, Via Alighieri, Via Allende, Via Arceri, Via Armigeri, Via Argentesi, Via Artigianato, Via Baldazzi, Via Barletta, Via Battisti dal n. 53 alla fine e dal n. 78 alla fine, Piazzale Berlinguer, Via Biagi, Via Brandalise, Via Buozzi, Via Caduti di Cefalonia dall'inizio ai nn. 226 e 123, Via Canale dall'inizio ai nn. 255 e 252, Via Carducci, Via F.lli Cervi, Via Coralupi, Via De Gasperi, Via Di Vittorio, Via Fava, Via F. Barbarossa, Via Flosa dall'inizio ai nn. 440 e 553, Via Gasperini, Via Giovanni XXIII, Via Gramsci dai nn. 3 e 4 alla fine, Via Lama, Via Lamberti, Via Landi dal n. 14 alla fine, Via Lombardi, Via I. Luminasi, Viale Marconi, Via Martelli, Via Marzabotto, Via Massarenti, Via M. di Canossa, Via Matteotti dai nn. 167 e 190 alla fine, Via Morara, Via Moro, Via Nenni, Via Orlandi, Via 8 Marzo, Via Pace dai nn. 3 e 6 alla fine, Via Pascoli, Via Pastore, Via Piano dall'inizio ai nn. 295 e 300, Via Piave, Via P. da Medicina, Via Preti, Piazza Repubblica, Via Resistenza, Via Rinascita dal n.16 alla fine e dal n. 1 alla fine, Via Romagnoli, Via Romilly S.S., Via Roslè dall'inizio ai nn. 853 e 1206, Via S. Carlo dall'inizio ai nn. 1066 e 1505, Via San Paolo dal n. 17 al n. 485 e dal n. 2 al n. 506, Via San Rocco, Via S. Vitale Est dall'inizio ai nn. 139 e 256, Via S. Vitale Ovest dall'inizio ai nn. 209 e 126, Via XVI Aprile tutti i n. pari e dal n. 15 alla fine, Via Sillaro dall'inizio al n. 67, Via Skofja Loka, Via Togliatti, Via Turati, Via Mons. Vancini, Via Vannini, Via Verdi, Via Zanardi.

CATEGORIA TERZA
(area urbana frazioni)

Via Alpi, Via Bartolini, Via Bassa dal n. 3849 al n. 3939, Piazza Bersani, Via Berti, Via Bonora, Via Bottrigara dall'inizio ai nn. 112 e 243, Via Cappelletti dall'inizio ai nn. 65 e 340, Via Cesari, Via Dalla Sfera, Via Dalla Valle, Via Da Vinci, Via Don Sturzo, Via Dovesi, Via R. Fabbri dal n. 1267 alla fine, Via Fasanina dal n. 783 alla fine, Via Filippini, Via Facchini, Via Gabusi, Via Galilei, Via Galliani, Via Ganzanigo, Via Guazzaloca dall'inizio al n. 132, Via Idice dall'inizio ai nn. 121 e 342, Via Istituto, Via Mirri, Via Muzzaniga dall'inizio al n. 251, Via Olmo dall'inizio al n. 165, Piazza Partecipanza, Via Pedretti, Via Pilastrino, Via Poggi, Via Portonovo dal n. 3322 alla fine e dal n. 3503 alla fine, Via IV Novembre, Via Roncarati, Via Rondanetto, Via Ronzani, Via Rosta, Via Rubbini, Via Sacco e Vanzetti, Via S. Antonio dal n. 7175 alla fine e dal n. 7320 alla fine, Via S. Croce, Via S. Donino dal n. 315 alla fine e dal 440 alla fine, Via San Vitale Est dal 537 al n. 1095 e dal n. 630 al n. 1408, Via San Vitale Ovest dal n. 5291 al 5737 e dal n. 5426 al n. 5656, Via Sarti, Piazza Song My, Via Stradellaccio, Via Torricelli, Via Villafontana dal n. 1835 alla fine e dal n. 2152 alla fine, Via Zambrini.

CATEGORIA QUARTA
(rimanente territorio)

Via Abbondanza, Via Alberone, Via Amore, Via Asinelli, Via Bandite, Via Barabana, Via Barilli, Via Bassa, Via Biancafarina, Via Bottrigara, Via Brindalice, Via Buda, Via Caduti di Cefalonia, Via Campiona, Via Canale, Via Cantagrillo, Via Cappellaccio, Via Cappelletti, Via Cartara, Via Case Rosse, Via Castrizzara, Via Cavedagnone di Mezzo, Via Comastri, Via Curiel, Via Don Minzoni, Via Dozza, Via Erbosa, Via Ercolana, Via F.S. Fabri, Via P. Fabbri, Via R. Fabbri, Via Fantuzza, Via Fasanina, Via Fiorentina, Via Flosa, Via Gabellina, Via Gaiana, Via Ghiza, Via Grandi, Via Guazzaloca, Via Hercolana, Via Idice, Via Imperiale, Via Lavoro, Via Marchi, Via Massarolo, Via Medesano, Via Merlo, Via Montanara, Via Muzzaniga, Via Nuova, Via Olmo, Via Passo Pecore, Via Piano, Via Pioppa Storta, Via Portonovo, Via Roslè, Via Rossi, Via Ruzzola, Via Sabbionara, Via Sabbioni, Via S. Anna, Via S. Antonio, Via S. Carlo, Via S. Donino, Via Sangiorgi, Via S. Paolo, Via S. Salvatore, Via S. Tomaso, Via S. Vitale Est, Via S. Vitale Ovest, Via Scuole Vecchie, Via Signore, Via Sillaro, Via Vigo, Via Villafontana.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 41 DEL 2/5/1994
(CO.RE.CO. PROT. N. 20465 - 16543 DEL 13/6/1994)
ANNULLATO PUNTO B) DELL'ART. 26

SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIB. C.C. N. 3 DEL 31/01/1996,
N. 39 DEL 30/03/1996
N. 157 DEL 29/12/1998
N. 14 DEL 28/1/1999
N. 3 DEL 15/01/2003